

Parere di regolarità tecnica:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari amministrativi e contabili
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

- favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- Affari amministrativi e contabili

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

Presidente: **Andrea Tagliasacchi**

Direttore: **Riccardo Gaddi**

Responsabile procedimento amministrativo:

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio direttivo

Deliberazione
n. 26
del 4 luglio 2025

oggetto: Convenzione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark, il Comune di Careggine e la APS Monte Sumbra per l'organizzazione dell'evento "Alpi Apuane in festa" – approvazione

L'anno duemilaventicinque, addì 4 del mese di luglio, alle ore 17.30, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con possibilità di partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n.19 dell'8 aprile 2025 di cui fa parte anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 6 assenti n. 3
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	A
Christian Daimo	A
Giacomo Faggioni	P
Alessia Gambassi	P
Vanessa Greco	A
Pietro Pallini	P
Andrea Tagliasacchi	P
Alessio Ulivi	P
Marco Zollini	P

Immediata eseguibilità del provvedimento:

presiede **Andrea Tagliasacchi**

partecipa il Direttore **Riccardo Gaddi**

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Premesso che:

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di propria competenza, oltre alla promozione delle produzioni di eccellenza, attraverso attività culturali e ricreative;
- il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha inoltre, tra i propri obiettivi, la valorizzazione del turismo di prossimità, anche attraverso azioni che favoriscano la aggregazione e la coesione delle comunità locali;
- il Parco Regionale delle Alpi Apuane riconosce l'evento "Alpi Apuane in festa" come una manifestazione di rilevanza strategica per la promozione e la valorizzazione del territorio del Parco in grado di generare un importante ritorno di immagine ed un significativo afflusso turistico;
- il Comune di Careggine riconosce il ruolo fondamentale dell'evento "Alpi Apuane in festa" per lo sviluppo turistico e culturale del proprio territorio, sostenendone con convinzione la realizzazione;
- la APS Monte Sumbra (di seguito "Associazione") è un'associazione apolitica e aconfessionale che fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato;

Premesso altresì che:

- la Associazione ha finalità di promozione sociale attraverso pratiche sportive, culturali, musicali, turistiche, ricreative ed aggregative in genere, oltre a promuovere lo sviluppo sociale, civile ed economico del Comune di Careggine;
- la stessa Associazione è parte attiva nella organizzazione dell'evento "Alpi Apuane in Festa", manifestazione di rilevanza strategica per la promozione e la valorizzazione del territorio del Parco in grado di generare un importante ritorno di immagine ed un significativo afflusso turistico, oltre che sensibilizzare il pubblico sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità, in linea con le finalità istituzionali del Parco;

Considerato che tale manifestazione promuove in modo efficace l'ambiente naturale, le tradizioni secolari ed i prodotti tipici del territorio del Parco;

Ritenuto che tali iniziative possano contribuire significativamente all'arricchimento del tessuto sociale e culturale del territorio dell'area protetta, favorendo la diffusione della conoscenza delle tematiche relative alla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;

Stabilito, a seguito di incontri e relazioni tra le parti, di attivare un rapporto di collaborazione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane, il Comune di Careggine e la Associazione sopra citata nello specifico dell'organizzazione della manifestazione "Alpi Apuane in Festa" sopra descritta;

Vista la nota della Associazione (ns. prot. n. 1108 del 10 marzo 2025) con la quale la stessa associazione chiede il supporto ed il sostegno per l'organizzazione degli eventi sopra descritti per le annualità 2025-2026;

Richiamato il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" ed in particolare il Titolo VII che disciplina i rapporti del terzo settore con gli enti pubblici;

Richiamato, per quanto applicabile, il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con propria deliberazione n. 11 del 25 marzo 2015, e succ. mod. ed integr., nonché la successiva deliberazione n. 29 del 19 novembre 2021 che ha approvato nuove direttive per la sua applicazione;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3 del Regolamento detto che fa salva la facoltà per l'Ente di prendere in esame la concessione di contributi nelle more della pubblicazione dei bandi di concessione o al fuori dei termini fissati dai bandi stessi, previo reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 28 aprile 2025 di adozione del Budget economico triennale 2025 – 2027;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente, comprensiva del suo allegato "A", facente parte integrale e sostanziale;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico e contabile favorevole, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare lo schema di convenzione – di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione – tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark, il Comune di Careggine e la APS Monte Sumbra con sede legale nel Comune di Careggine (Lucca), per l'organizzazione dell'evento "Alpi Apuane in Festa";

b) di dare mandato al Direttore di determinare un impegno economico a partire dal Bilancio 2025, nella misura stabilita nell'allegato "A", ai sensi dell'art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi;

c) di dare mandato al Presidente del Parco di sottoscrivere la presente convenzione;

delibera

altresì – a voti unanimi e favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

CONVENZIONE
tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane - UNESCO Global Geopark, il Comune di
Careggine e la APS Monte Sumbra per la organizzazione dell'evento
"Alpi Apuane in festa"

In data della firma digitale in calce alla presente Convenzione,

TRA

Andrea Tagliasacchi, nato a il, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente del Parco Regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark (di seguito Ente Parco), nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 7 novembre 2023 e rappresentante legale dello stesso Ente Parco, c.f. 94001820466 con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont'Alfonso;

E

Lucia Rossi, nata a il, la quale interviene non in proprio ma in qualità di Sindaco del Comune di Careggine, c.f./p.iva 00398730465 con sede in Careggine (Lucca),

E

Corsi Giulia, nata a il, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della APS Monte Sumbra con sede in Careggine (Lucca), in via Carraia, 12, c.f./p.iva 02086760465;

Premesso che:

- L'Ente Parco ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di propria competenza, oltre alla promozione delle produzioni di eccellenza, attraverso attività culturali e ricreative;
- l'Ente Parco ha inoltre, tra i propri obiettivi, la valorizzazione del turismo di prossimità, anche attraverso azioni che favoriscano la aggregazione e la coesione delle comunità locali;
- l'Ente Parco riconosce l'evento "Alpi Apuane in festa" come una manifestazione di rilevanza strategica per la promozione e la valorizzazione del territorio del Parco in grado di generare un importante ritorno di immagine ed un significativo afflusso turistico;
- il Comune di Careggine riconosce il ruolo fondamentale dell'evento "Alpi Apuane in festa" per lo sviluppo turistico e culturale del proprio territorio, sostenendone con convinzione la realizzazione;
- la APS Monte Sumbra (di seguito "Associazione") è un'associazione che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante la organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;

Premesso altresì che:

- la Associazione svolge fattiva opera per organizzare attività turistiche nel territorio del Comune di Careggine, proponendo iniziative atte a tutelare e valorizzare le risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico-ambientale ed artistico;
- la stessa Associazione ha intenzione di organizzare e valorizzare, congiuntamente con il Comune di Careggine, la ormai consolidata manifestazione "Alpi Apuane in Festa", al fine di promuovere in modo efficace le bellezze naturali, le tradizioni secolari ed i prodotti tipici del territorio del Parco, rafforzando il legame tra la comunità e il Parco regionale delle Alpi Apuane – UNESCO Global Geopark;
- tale manifestazione ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare il pubblico su temi della tutela ambientale e della sostenibilità, in linea con le finalità istituzionali dell'Ente Parco e del Comune di Careggine, oltre a rappresentare un momento di fondamentale importanza per la "resilienza" degli abitanti

andando a favorire l'aggregazione, la coesione della comunità locale ed una economia legata al territorio, con la promozione dei prodotti tipici e delle tradizioni;

– l'Ente Parco ed il Comune riconoscono l'importanza della manifestazione sopra descritta ed il loro alto valore educativo, finalizzato anche alla promozione del territorio del Parco, oltre che alla diffusione della conoscenza delle tematiche relative alla tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;

– lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. del 4 luglio 2025, dando mandato al Presidente per la stipula della stessa e dal Comune di Careggine con; dando mandato al Sindaco per la stipula della stessa

Tutto ciò premesso

tra i soggetti sottoscrittori del presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità

1. La presente convenzione ha come fine la definizione dei termini della collaborazione fra la APS Monte Sumbra, il Comune di Careggine e l'Ente Parco per la organizzazione e la promozione dell'evento "Alpi Apuane in Festa", che si terrà annualmente presso Careggine.

2. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Impegni comuni

1. L'Ente Parco, il Comune di Careggine e la Associazione s'impegnano, in modo congiunto o distinto, a promuovere l'evento "Alpi Apuane in Festa", secondo le finalità della presente convenzione, potendo coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati, che ne condividano lo spirito e la lettera.

Art. 3 – Impegni dell'Ente Parco

1 L'Ente Parco s'impegna a riconoscere alla Associazione un rimborso spese nella misura massima di € 9.000,00 (novemila/00) per ogni annualità del triennio 2025-2027 a sostegno dell'organizzazione e della promozione dell'evento "Alpi Apuane in Festa", a condizione che siano onorati gli impegni di cui al successivo articolo 5, da corrispondere a consuntivo dietro relazione delle attività svolte e relativa rendicontazione alla fine di ogni annualità.

1 L'Ente Parco s'impegna inoltre a promuovere l'evento attraverso i propri canali e a patrocinare l'evento.

Art. 4 – Impegni del Comune di Careggine

1 Il Comune di Careggine s'impegna a riconoscere alla Associazione un rimborso spese nella misura massima di € 3.000,00 (tremila/00) per ogni annualità del triennio 2025-2027 a sostegno dell'organizzazione e della promozione dell'evento "Alpi Apuane in Festa", a condizione che siano onorati gli impegni di cui al successivo articolo 5, da corrispondere a consuntivo dietro relazione delle attività svolte e relativa rendicontazione alla fine di ogni annualità.

1 Il Comune di Careggine s'impegna inoltre a fornire supporto logistico e operativo, a promuovere l'evento e a mettere a disposizione spazi a sostegno dell'organizzazione dell'evento.

Art. 5 – Impegni della APS Monte Sumbra

1. Per ogni edizione di "Alpi Apuane in Festa" nel triennio 2025-2027, la Associazione si impegna a organizzare e gestire l'evento, promuovere il territorio e le tradizioni, rispettare l'ambiente e la gestione corretta dei rifiuti, utilizzare prodotti locali e a km0, realizzare una escursione presso il Monte Sumbra, promuovere le strutture museali e i punti di interesse del Parco, rispettare l'azione CETS A22 "Alpi Apuane in Festa", utilizzare packaging biodegradabili e raccolta differenziata.

Art.6 – Rendicontazione

1. Ai fini della erogazione del rimborso spese, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione comprendente:

a) relazione finale ed illustrativa delle attività svolte, con corredo fotografico documentativo;

b) rendiconto economico dell'intervento comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;

c) copia dei giustificativi di spesa con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario del rimborso spese in caso di fattura o di ricevuta fiscale;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – nel caso di utilizzo delle tipologie di prestazione di dipendenti e/o soci – in cui il soggetto beneficiario deve dichiarare l'entità delle attività da valorizzare, tenendo conto – nel caso di volontari – dei limiti di legge di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili per ciascun volontario a titolo individuale di rimborso.

e) la scansione in formato *.pdf del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica responsabile della rendicontazione.

Si ribadisce che è indispensabile consegnare agli atti della rendicontazione, la copia dei documenti che attestino l'avvenuto pagamento, ovverosia documenti fiscali quietanzati (mandati, bonifici e ricevute di pagamento) o documenti contabili di valore probatorio equivalente (scontrini), non essendo sufficienti le sole fatture o ricevute fiscali emesse a carico del fruitore del rimborso spese.

Il rimborso massimo ammissibile risulterà quale differenza tra i costi sostenuti e documentati e gli eventuali ricavi ottenuti dalla iniziativa.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il rimborso spese è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atti successivi.

Nella eventualità tale differenza risulti superiore al rimborso spese annuale previsto dalla presente convenzione, la liquidazione sarà comunque effettuata per il valore previsto in convenzione non essendo possibili maggiori oneri.

Qualora l'Ente Parco o il Comune risultino creditori nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del rimborso spese è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del rimborso spese.

Art. 7 – Spese ammissibili e rimborsi

1. Per le azioni svolte dalla Associazione in forza della presente convenzione, l'Ente Parco ed il Comune riconoscono alla stessa Associazione il rimborso in quota parte per le spese sostenute per l'attuazione di tutte le attività indicate al precedente articolo 4. In particolare, l'importo assegnato è da intendersi quale rimborso ai sensi dell'art. 56 co. 2 del d.lgs. 117/2017 delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dall'art. 17 comma 3 del d.lgs. 117/2017 e delle eventuali spese autocertificate ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

Nel caso di utilizzo di volontari, si applicherà il comma 4 del medesimo articolo 17 del d.lgs. 117/2017 rinviando per quanto non espressamente previsto alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

A mero titolo esemplificativo sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento e di pulizia e sanificazione;
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese per acquisto di materiali per la manutenzione delle attrezzature oggetto di concessione;
- le spese di pubblicità e promozione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- polizza assicurativa degli associati;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti ulteriori spese:

- spese per il personale, regolarmente documentate, compreso guide ambientali e operatori di sostegno per i minori con disabilità e in possesso di certificazione ex Legge 104/92 con gravità (art.3, comma 3), nella misura massima pari al 30% del rimborso assegnato;
- spese di segreteria (comprese utenze, collegamento telematico, cancelleria), purché debitamente documentate e con indicata la quota parte richiesta a rimborso, relativa al periodo di svolgimento delle attività;

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento.

Ai fini della rendicontazione si fa presente che:

- verrà considerata la voce "retribuzione netta" delle buste paga del personale impegnato nelle attività;
- verranno prese in considerazione solo le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- nel caso in cui la documentazione presentata si riferisse allo svolgimento anche di altre attività, il legale rappresentante dovrà dichiarare la quota parte imputabile alle attività oggetto di rimborso.

Le spese suddette devono essere attestate da documentazione fiscale o analoga/equipollente e/o da certificazioni laddove non presente per legge fatturazione/ricevuta di valore fiscale.

L'Ente Parco partecipa in quota parte al rimborso delle spese annuali sostenute dalla Associazione fino ad un importo massimo, stimato in sede di stipula della presente convenzione, pari a € 9.000,00 (novemila/00) per ogni annualità del triennio 2025-2027.

Il Comune di Careggine partecipa in quota parte al rimborso delle spese annuali sostenute dalla Associazione fino ad un importo massimo, stimato in sede di stipula della presente convenzione, pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni annualità del triennio 2025-2027.

Il rimborso, pari alla cifra massima sopra indicata, viene riconosciuto a seguito di espressa richiesta all'Ente Parco e al Comune di Careggine da parte della Associazione, che documenti le spese sostenute, come sopra indicato.

Art. 8 - Revoca e riduzione del rimborso spese

1. Il rimborso è revocato o non dovuto nei seguenti casi:

- a) per mancato svolgimento o esecuzione parziale della stessa nella misura inferiore al 40% della spesa preventivata per la sua realizzazione;
- b) per mancato rispetto degli obblighi assunti con la proposta ammessa a convenzione;
- c) per mancata pubblicizzazione dell'Ente Parco così come specificato al punto 4.

2. Il rimborso spese viene proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese per lo svolgimento dell'iniziativa/attività risultino inferiori rispetto all'importo definito in sede di presentazione della domanda, purché la parte realizzata sia uguale o superiore al 60% dei costi preventivati per la sua realizzazione.

Art. 9 – Trattamento Dati Personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati-“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Art. 10 – Controversie

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione dello stesso atto.

Art. 11 – Richiamo alle leggi vigenti

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione-si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 12 – Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027.

Letto e sottoscritto

**Per il Parco Regionale delle Alpi Apuane
UNESCO Global Geopark**

il Presidente, Andrea Tagliasacchi

Per il Comune di Careggine

il Sindaco, Lucia Rossi

Per la APS Monte Sumbra

Il Presidente, Lucia Corsi